

Regolamento tecnico Voto elettronico (RT VE)

del **xx XX** 2013

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 27e capoverso 2, 27f capoverso 1, 27g capoverso 2, 27i capoverso 3 e 27l capoverso 3 dell'ordinanza del 24 maggio 1978¹ sui diritti politici (ODP),

ordina:

Art. 1 Condizioni generali per l'ammissione al voto elettronico per scrutinio

¹ L'ammissione al voto elettronico per scrutinio è rilasciata se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. la configurazione dell'esercizio, dell'infrastruttura e della funzionalità del sistema di voto elettronico garantiscono un voto elettronico sicuro e affidabile (allegato capitoli 2, 3 e 4);
- b. il sistema di voto elettronico assicura all'elettore una sufficiente funzionalità ed è accessibile e semplice.

² La Cancelleria federale può disporre che l'adempimento delle condizioni sia verificato da un organo indipendente. Tale verifica comprende anche l'analisi dei rischi e ha luogo in particolare quando il sistema di voto elettronico e il suo esercizio sono stati modificati in modo non irrilevante.

³ Quale ulteriore condizione, i sistemi verificabili individualmente e completamente (art. 3 e 4) devono essere verificati quanto ai seguenti criteri :

1. verbale crittografico (allegato sezione 5.1);
2. funzionalità (allegato sezione 5.2);
3. infrastruttura ed esercizio (allegato sezione 5.3);
4. componenti di controllo (allegato sezione 5.4);
5. protezione dai tentativi di introdursi nell'infrastruttura (allegato sezione 5.5);
6. requisiti posti alle tipografie (allegato sezione 5.6).

¹ RS 161.11.

⁴ Allo scopo di ridurre i rischi occorre adottare, se del caso, ulteriori misure di sicurezza che non derivano direttamente dai requisiti di sicurezza (allegato capitolo 2).

Art. 2 Analisi dei rischi

¹ L'analisi dei rischi deve documentare in maniera esauriente e comprensibile che eventuali rischi per la sicurezza sono da considerarsi sufficientemente bassi. L'analisi si riferisce ai seguenti obiettivi di sicurezza:

- a. garantire la correttezza del risultato;
- b. tutelare la segretezza del voto ed escludere la possibilità di stabilire in anticipo risultati parziali;
- c. assicurare la disponibilità della funzionalità del voto elettronico;
- d. proteggere le informazioni personali sugli elettori;
- e. proteggere le informazioni per gli elettori;
- f. escludere la possibilità di ottenere riscontri sul comportamento di voto.

² Ogni rischio residuo dev'essere identificato chiaramente tenendo conto degli obiettivi in materia di sicurezza, di eventuali serie di dati ad essi connessi, minacce, punti deboli e della documentazione del sistema relativa all'infrastruttura di voto elettronico, all'esercizio di voto elettronico e alla funzionalità del voto elettronico. Il Cantone motiva perché valuta i rischi residui come sufficientemente ridotti.

³ In nessun caso l'obiettivo può consistere nel garantire la sicurezza occultando informazioni sul sistema.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione del 50 per cento dell'elettorato cantonale (verificabilità individuale)

¹ Qualora un sistema di voto elettronico sia ammesso per il 50 per cento dell'elettorato cantonale, gli elettori devono avere la possibilità di constatare se il loro voto è stato manipolato sulla piattaforma utenti o intercettato sulla via di trasmissione. A tale riguardo gli elettori devono ricevere una nota di conferma secondo cui il sistema del server ha registrato il voto nella versione rilevata quale voto espresso conformemente al sistema. Tale nota deve confermare per ogni singolo voto la corretta registrazione della risposta scelta.

² Qualora i dati di autenticazione client siano inviati elettronicamente, dopo la chiusura del canale di voto elettronico gli elettori devono poter richiedere una nota di conferma secondo cui il sistema non ha registrato alcun voto che non sia stato espresso utilizzando i loro dati di autenticazione client.

³ La validità di una nota di conferma non deve dipendere dall'affidabilità della piattaforma utenti o dal canale di trasmissione.

⁴ La validità di una nota di conferma può basarsi, alle condizioni stabilite nel numero 4.2 dell'allegato, sui seguenti elementi:

- a. affidabilità del sistema del server (n. D2.30);
- b. affidabilità di particolari ausilii tecnici degli elettori che devono adempiere requisiti di sicurezza particolarmente elevati (n. D2.10);
- c. affidabilità di dati inviati su supporto cartaceo (riferimento di verificabilità). La confidenzialità di questi dati dev'essere garantita al di fuori dell'infrastruttura del voto elettronico mediante particolari provvedimenti (n. D2.20 e D2.40).

Art. 4 Requisiti per l'ammissione dell'intero elettorato cantonale (verificabilità completa)

¹ Qualora un sistema di voto elettronico sia ammesso per l'intero elettorato cantonale, occorre garantire che gli elettori o i verificatori possano riconoscere, nel rispetto della segretezza del voto, qualsiasi manipolazione che possa comportare una falsificazione del risultato. A questo scopo vanno adempiuti requisiti estesi in materia di verificabilità individuale (cpv. 2), nonché requisiti in materia di verificabilità universale (cpv. 3–5).

² Ai fini della verificabilità individuale si applicano, oltre all'articolo 3, i seguenti requisiti:

- a. la nota di conferma deve servire agli elettori quale ulteriore conferma che dati rilevanti per la verificabilità universale hanno raggiunto la parte affidabile del sistema (cpv. 5);
- b. dopo la chiusura del canale di voto elettronico, gli elettori devono poter richiedere una nota di conferma secondo cui la parte affidabile del sistema non ha ancora registrato il loro voto che è stato espresso utilizzando i loro dati di autenticazione client;
- c. la validità di una nota di conferma non deve dipendere dall'affidabilità dell'intero sistema del server. Essa può però basarsi sull'affidabilità della parte affidabile del sistema.

³ Ai fini della verificabilità universale i verificatori ricevono una nota di conferma del corretto accertamento del risultato. Essi sono tenuti a valutare tale nota in un processo osservabile. A questo scopo devono avvalersi di ausilii tecnici indipendenti e isolati dal resto del sistema. La nota deve confermare che il risultato accertato considera:

- a. tutti i voti espressi conformemente al sistema, la cui consegna è stata registrata dalla parte affidabile del sistema;
- b. solo voti espressi conformemente al sistema;
- c. tutti i voti parziali senza modifiche o secondo la nota generata nell'ambito della verifica individuale.

⁴ La validità della nota di conferma può dipendere soltanto dall'affidabilità della parte affidabile del sistema e dall'ausilio tecnico impiegato per la verifica. Nel contempo la garanzia della segretezza del voto e l'esclusione di risultati parziali anticipati all'interno dell'infrastruttura di voto elettronico possono solo dipendere dall'affidabilità della parte affidabile del sistema.

⁵ La parte affidabile del sistema comprende un gruppo o pochi gruppi di componenti indipendenti garantiti da particolari provvedimenti (componenti di controllo). Il loro impiego deve rendere riconoscibile qualsiasi abuso, qualora per ogni gruppo solo una delle componenti di controllo funzioni correttamente o sia manipolata senza che nessuno se ne accorga. Ai fini dell'affidabilità della parte affidabile del sistema la diversa configurazione delle componenti di controllo nonché l'indipendenza del loro esercizio e della loro sorveglianza sono determinanti (capitolo 4 dell'allegato).

Art. 5 Attestati relativi alle domande

1 Le domande inoltrate conformemente all'articolo 27c ODP devono essere completate da attestati che confermano che il sistema di voto elettronico è stato verificato per quanto riguarda i requisiti posti (art. 1 cpv. 2 e 3) e che tutti i requisiti sono adeguatamente adempiuti.

2 Gli attestati relativi alle verifiche devono essere accompagnati da altri attestati volti a confermare che, nell'imminenza di uno scrutinio, i rischi sono valutati come sufficientemente ridotti.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

xx 2013

Cancelleria federale svizzera

Corina Casanova

Allegato del Regolamento tecnico voto elettronico della Cancelleria federale²

² Il testo dell'allegato del Regolamento tecnico voto elettronico non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso la Cancelleria federale, Sezione Diritti politici, Palazzo federale ovest, 3003 Berna